



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	MOSCHIETTO MARIO	SINDACO	P
2	BURZIO EMMA	CONSIGLIERE	P
3	MUSSO MARIO	CONSIGLIERE	P
4	FISSORE RICCARDO	CONSIGLIERE	P
5	FERRARI STEFANO	CONSIGLIERE	P
6	GALLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
7	NOE' FEDERICO	CONSIGLIERE	A
8	CELANT FABRIZIA	CONSIGLIERE	P
9	FOGLIATO LORENZO	CONSIGLIERE	P
10	SCAGLIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	P
11	ANTOLINI RENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia.

Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Premesso che:

L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

L'articolo 57 bis del Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 che fissava al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine di approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

L'articolo 138 del Decreto n. 34 del 19/05/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che riallinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

L'articolo 107 comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto n. 18 del 18/03/2020 che stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

La deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e successive modifiche ed integrazioni;

La deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

La deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19", con la quale sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
- b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa

c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per più di due mesi).

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per le parti non abrogate riferite alla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che prevede all'art. 33 comma 1

"1. Le tariffe del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le tariffe vigenti nell'anno precedente. Nella stessa delibera vengono stabilite il numero e le scadenze di pagamento del tributo."

Visto che il Piano Finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti riferito al Comune di Pralormo contenente tutti i costi definiti dalla nuova normativa introdotta da ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), redatto dal Consorzio Chierese per i servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti e suscettibili di copertura integrale da parte del tributo;

Considerato che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 31 comma 3);
- fissare le scadenze di pagamento delle singole rate;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 31 comma 2);

Ritenuto pertanto opportuno:

- ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell'incidenza delle stesse sui costi generali;
- stabilire il numero di rate di riscossione e le relative scadenze tenendo conto della particolare situazione derivante dall'emergenza epidemiologica e difficoltà economica di alcune famiglie, cercando di non sovrapporre le scadenze TARI con altre scadenze di fine anno;
- approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale.

Ritiene inoltre di stabilire che a tutela del contribuente si ritiene opportuno che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno quindici giorni prima della data di versamento;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 settembre 2007;

Visto del parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 12/2020 del 24/07/2020;

SI PROPONE AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERI

1. Di provvedere all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti redatto dal Consorzio Chierese per i servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti il cui riepilogo è allegato alla presente delibera, che presenta costi per un totale di € 213.985,16, da coprire integralmente, al netto del tributo provinciale ambientale.
2. Di ripartire, per l'anno 2020, il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell'incidenza percentuale, al 83,96% per le utenze domestiche e al 16,04% per le utenze non domestiche.
3. Di approvare, per l'anno 2020, i coefficienti e le tariffe della TARI, al netto di tributo provinciale ambientale, come indicati nelle tabelle riportate di seguito

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m2	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,84	1,00	0,475334	59,08	59,08
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,80	0,554557	53,17	106,35
Famiglie di 3 componenti	1,08	2,30	0,611144	45,30	135,89
Famiglie di 4 componenti	1,16	3,00	0,656414	44,31	177,24
Famiglie di 5 componenti	1,24	3,60	0,701684	42,54	212,69
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	4,10	0,735637	40,37	242,23

UTENZE NON DOMESTICHE

			QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60	0,174790	0,239768	0,414558
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03	0,401470	0,556078	0,957548
Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,275840	0,383168	0,659008
Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03	0,199369	0,278961	0,478331
Alberghi con ristorante	1,20	9,86	0,655461	0,909276	1,564737
Alberghi senza ristorante	0,86	7,02	0,467016	0,647375	1,114391
Case di cura e riposo	0,95	7,82	0,518907	0,721150	1,240057
Uffici, agenzie	1,07	8,76	0,581722	0,807374	1,389096
Banche, istituti di credito e studi professionali	0,57	4,64	0,308613	0,427894	0,736507
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12	0,540756	0,748354	1,289110
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63	0,707352	0,979823	1,687175
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88	7,20	0,480672	0,663974	1,144646
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52	0,568066	0,785242	1,353308
Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50	0,365966	0,507202	0,873168
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	0,447899	0,618787	1,066686
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	50,28	3,348315	4,636292	7,984606
Bar, caffè, pasticceria	4,96	40,65	2,709240	3,748226	6,457466
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99	1,130671	1,566795	2,697465
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	1,133402	1,567717	2,701119
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25	67,66	4,506296	6,239513	10,745809
Discoteche, night club	1,34	11,01	0,731932	1,014866	1,746798

4. Di applicare le riduzioni previste dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020 come definite in premessa.
5. Di stabilire che gli avvisi di pagamento per l'anno 2020 siano redatti con numero due rate di riscossione con scadenza della prima rata entro il mese di agosto e la seconda entro il mese di ottobre 2020.
6. Di dare atto che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio LANARO, responsabile dell'area economico finanziaria.
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
8. Di stabilire che a tutela del contribuente si provveda alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della presente deliberazione di definizione delle tariffe, delle rate e delle relative scadenze di versamento.

Il Sindaco comunica ai consiglieri che è pervenuta in data odierna, da parte del Consorzio Chierese per i servizi, una nota di trasmissione della versione definitiva del PEF TARI 2020 con la suddivisione tra quota fissa e quota variabile dopo l'applicazione del tetto massimo della tariffa e che è necessario procedere alla modifica della proposta posta in deposito per approvare la versione definitiva del piano.

Il Sindaco, pertanto, presenta al Consiglio l'emendamento ad oggetto "Consiglio Comunale del 29/07/2020 – Emendamento proposta n. 62 del 22 luglio 2020", prot. 2560 del 29/07/2020, corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile, il cui testo, in sostituzione della proposta posta in deposito, risulta essere il seguente:

Premesso che:

L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

L'articolo 57 bis del Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 che fissava al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine di approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

L'articolo 138 del Decreto n. 34 del 19/05/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che riallinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

L'articolo 107 comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto n. 18 del 18/03/2020 che stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

La deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e successive modifiche ed integrazioni;

La deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

La deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19", con la quale sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
- b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa
- c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per più di due mesi).

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per le parti non abrogate riferite alla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che prevede all'art. 33 comma 1

"1. Le tariffe del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le tariffe vigenti nell'anno precedente. Nella stessa delibera vengono stabilite il numero e le scadenze di pagamento del tributo.";

Visto che il Piano Finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti riferito al Comune di Pralormo contenente tutti i costi definiti dalla nuova normativa introdotta da ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), redatto dal Consorzio Chierese per i servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti e suscettibili di copertura integrale da parte del tributo;

Considerato che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 31 comma 3);
- fissare le scadenze di pagamento delle singole rate;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 31 comma 2);

Ritenuto pertanto opportuno:

- ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell'incidenza delle stesse sui costi generali;
- stabilire il numero di rate di riscossione e le relative scadenze tenendo conto della particolare situazione derivante dall'emergenza epidemiologica e difficoltà economica di alcune famiglie, cercando di non sovrapporre le scadenze TARI con altre scadenze di fine anno;
- approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale.

Ritiene inoltre di stabilire che a tutela del contribuente si ritiene opportuno che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno quindici giorni prima della data di versamento.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 settembre 2007;

Acquisito il parere del Revisore dei conti sulla presente proposta così come emendata espresso con verbale n. 12 bis del 29/07/2020;

SI PROPONE AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione così come emendata, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERI

1. Di provvedere all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti redatto dal Consorzio Chierese per i servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti il cui

riepilogo è allegato alla presente delibera, che presenta costi per un totale di € 213.985,16, da coprire integralmente, al netto del tributo provinciale ambientale.

2. Di ripartire, per l'anno 2020, il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell'incidenza percentuale, al 83,87% per le utenze domestiche e al 16,13% per le utenze non domestiche.

3. Di approvare, per l'anno 2020, i coefficienti e le tariffe della TARI, al netto di tributo provinciale ambientale, come indicati nelle tabelle riportate di seguito:

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m2	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,84	1,00	0,423777	64,29	64,29
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,80	0,494407	57,86	115,72
Famiglie di 3 componenti	1,08	2,30	0,544856	49,29	147,86
Famiglie di 4 componenti	1,16	3,00	0,585216	48,22	192,86
Famiglie di 5 componenti	1,24	3,60	0,625576	46,29	231,44
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	4,10	0,655846	43,93	263,58

UTENZE NON DOMESTICHE

			QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60	0,155831	0,260901	0,416732
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03	0,357925	0,605089	0,963014
Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,245921	0,416940	0,662861

Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03	0,177745	0,303548	0,481293
Alberghi con ristorante	1,20	9,86	0,584367	0,989416	1,573783
Alberghi senza ristorante	0,86	7,02	0,416361	0,704432	1,120793
Case di cura e riposo	0,95	7,82	0,462624	0,784709	1,247333
Uffici, agenzie	1,07	8,76	0,518625	0,878533	1,397159
Banche, istituti di credito e studi professionali	0,57	4,64	0,275139	0,465608	0,740747
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12	0,482102	0,814312	1,296414
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63	0,630629	1,066181	1,696810
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88	7,20	0,428535	0,722495	1,151030
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52	0,506451	0,854450	1,360901
Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50	0,326271	0,551906	0,878177
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	0,399317	0,673325	1,072642
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,13	50,28	2,985139	5,044919	8,030058
Bar, caffè, pasticceria	4,96	40,65	2,415382	4,078583	6,493964
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99	1,008032	1,704887	2,712919
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	1,010467	1,705890	2,716357
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25	67,66	4,017520	6,789443	10,806963
Discoteche, night club	1,34	11,01	0,652543	1,104313	1,756856

4. Di applicare le riduzioni previste dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020 come definite in premessa.
5. Di stabilire che gli avvisi di pagamento per l'anno 2020 siano redatti con numero due rate di riscossione con scadenza della prima rata entro il mese di agosto e la seconda entro il mese di ottobre 2020.
6. Di dare atto che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio LANARO, responsabile dell'area economico finanziaria.
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

8. Di stabilire che a tutela del contribuente si provveda alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della presente deliberazione di definizione delle tariffe, delle rate e delle relative scadenze di versamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Consigliere Antolini che evidenzia come tali regole ricadano sui cittadini in termini negativi con un servizio non efficiente.

Il Sindaco Presidente pone, quindi, in votazione l'emendamento

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere F. Noè

VOTAZIONE EMENDAMENTO

Presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10 Consiglieri

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

L'emendamento è APPROVATO

Il Sindaco presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione così come emendata.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere F. Noè

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10 Consiglieri

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione così come emendata.

Il Sindaco pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere F. Noè

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10 Consiglieri

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Fogliato – Scaglia – Antolini)

Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 29.07.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 29.07.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

Il Consigliere Anziano

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.08.2020

Li, 28.08.2020

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 28.08.2020

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.07.2020

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 28.08.2020

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia